

(N. 1327)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1891)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1956

Adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone
per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1.500 per

ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Il canone stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi è elevato a lire 50.000.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.